



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività – DPH001
C.so V. Emanuele II, 301
65122 PESCARA
centralino +39 085 429001

PROT. RA/ 0211685/18

Pescara li 25 luglio 2018

Spett.le SHS SRL
Via Salara Antica, 2
shsit@pec.it
66020 San Giovanni Teatino (CH)

Oggetto: Lettera comunicazione di esclusione ex art.76 comma 5 lettera b), D. Lgs 50/2016.

Procedura di gara:

“POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”. Bando di gara per la fornitura del “Servizio di utilizzo di una piattaforma web per la trasmissione di DEM e Newsletter turistiche per la promozione del Brand e della Destinazione Abruzzo”. CUP: C29D17000630008 - CIG: Z662359BAA.

Spettabile Operatore Economico,

con il presente provvedimento si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016, quanto segue.

- Vista la nota prot.RA/0185581/18 del 28/06/2018, con la quale veniva formalizzata la richiesta di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 nella quale si richiedeva allo stesso operatore economico di sanare le mancanze indicate, tra le quali vi era la omessa presentazione dichiarazione ex art.80 D.Lgs.50/2016 relativa al direttore tecnico ed i soci legali rappresentanti dell’Impresa;
- Vista la documentazione prodotta da codesto Operatore Economico in riscontro alla suddetta richiesta, acquisita agli atti con Prot. RA/194557/18 del 06/07/2018;
- Considerato che dalla documentazione di gara risulta che codesto operatore economico non ha dichiarato la sentenza definitiva di condanna a carico dell’attuale socio e legale rappresentante p.t. nonché direttore tecnico sig. Antonio Mazzatenta;
- Visto che dal verbale di gara n.1 del 23/07/2018 emerge che il seggio di gara ha disposto di non ammettere l’operatore economico in indirizzo per omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante che comportano l’applicazione dell’art.80, comma 1, lett. f-bis) del codice e dunque determinano l’esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.



Tutto quanto sopra richiamato, con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall'art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016, che codesto operatore non è stato ammesso alle procedure in oggetto e la relativa offerta è stata esclusa dalla procedura in oggetto, così come risulta dal verbale del 23/07/2018 per i motivi che puntualmente si riportano:

“Con il comunicato del 26 ottobre 2016, il Presidente dell'ANAC aveva fornito dei chiarimenti in merito all'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art.80 D.Lgs.50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese, al fine di consentire il corretto svolgimento delle gare.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo (D.Lgs.56/2017), si è reso necessario un nuovo provvedimento dell'Autorità sostitutivo del precedente (Comunicato Presidente A.N.A.C. 8/11/2017);

L'art.80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma stabilisce che «l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio»;

Il possesso dei requisiti di cui all'art.80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 della norma in esame, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci;

L'art.80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n.50/2016 dispone che la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico quando «dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: (...) l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

La valutazione della sussistenza di gravi illeciti professionali tali da integrare la causa di esclusione in parola è sottratta all'operatore economico ed è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante la quale è chiamata ad analizzare in concreto la rilevanza dei fatti richiamati dall'operatore economico ai fini dell'eventuale esclusione (cfr., ex multis, Parere di precontenzioso n. 266 del 14 marzo 2018).

L'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art.80, comma 1, lett.f-bis) del codice» e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.

Come precisato nelle Linee guida n.6, i gravi illeciti professionali assumono rilevanza i fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o, nell'ipotesi di cause ostative riferibili (come nel caso di specie) a persone fisiche, ai soggetti individuati dall'art.80, comma 3, del d.lgs. n.50/2016. Tra questi rientrano, come chiarito nel Comunicato del



GIUNTA REGIONALE

Presidente dell'8 novembre 2017, anche i direttori tecnici, ne consegue che, sebbene la dichiarazione non veritiera non deve essere confusa con la falsa dichiarazione di cui alla lettera f-ter) del comma 5 dell'art.80, l'operatore economico SHS Srl – Via Salara, 2 – 66020 San Giovanni Teatino – P.IVA 02142030697, in sede di autocertificazione del possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 avrebbe dovuto dichiarare la sentenza definitiva di condanna a carico dell'attuale socio e legale rappresentante p.t. nonché direttore tecnico sig. Antonio Mazzatenta per consentire alla Stazione Appaltante di valutarne concretamente la rilevanza al fine dell'integrazione della causa di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettera c), d.lgs. n.50/2016. Considerato che ciò non è avvenuto neppure a seguito di soccorso istruttorio, il RUP comunica che l'esclusione verrà formalizzata e comunicata alla parte nei termini e modi di legge.”

Pertanto, visto:

- l'art. 76, comma 5, lettera bb), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- l'art. 29, comma 1, secondo periodo e l'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

il sottoscritto **Responsabile del Procedimento** comunica l'**esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento**, per le motivazioni sopra specificate.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al competente giudice amministrativo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza raggiungibile al link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente> ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, dott. Marco Virno, email: marco.virno@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.

*Il Responsabile del Procedimento
dott. Marco Virno*